

Sovraindeb n. 24/2024



Tribunale di Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Fallimentare Ufficio di Sassari

Sovraindebitamento: CARLO TAFUNI (n. 24/2024)

Giudice delegato: dott. Giovanna Maria Mossa

DECRETO DI PUBBLICAZIONE PROPOSTA E PIANO

(ART 70 CCII)

Il Giudice delegato

Premesso che Carlo Tafuni con l'avvto Stefania Marras ha dedotto di essere un consumatore e di versare in stato di sovraindebitamento;

che il ricorrente ha altresì esposto di non essere soggetto o assoggettabile alle procedure concorsuali e di non aver fatto ricorso a strumenti di ristrutturazione dei debiti nei cinque anni precedenti.

Il ricorrente ha dichiarato di non aver cagionato il sovraindebitamento con comportamenti negligenti precisando che lo stato di sovraindebitamento era stato cagionato da gravi problemi di salute e familiari.

In particolare, ha dedotto di essersi arruolato quale volontario in ferma breve e di aver frequentato la scuola sottufficiali della Marina Militare a La Maddalena ma di essere stato dichiarato non idoneo al servizio militare a causa di xxxxx xxxxxxxx, nel 2011; di essere stato destinato a svolgere le mansioni di assistente amministrativo e di essere stato trasferito, nel 2015, nei ruoli del Ministero della Giustizia con il profilo di Assistente giudiziario presso l'ufficio notifiche e protesti Corte d'Appello Sassari.

Ha esposto che, nel 2014, aveva dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico XX XXX ed ai conseguenti controlli successivi che avevano comportato ingenti spese.

Purtroppo, l'intervento non aveva avuto l'effetto sperato ed il ricorrente aveva dovuto sottoporsi ad un nuovo intervento nel 2023.

Ciò premesso il ricorrente ha dedotto che i gravi problemi di salute, la necessità di accudire XX XX, per la quale assumeva la funzione di xxxxxxxxxxxx di xxxxxx, la truffa subita nel 2012 da un venditore di auto che, ricevuto il mandato per la vendita della propria autovettura, aveva incassato il prezzo senza trasferirlo al Tafuni, avevano determinato il frequente ricorso a finanziamenti e la situazione di grave sovraindebitamento determinato dalla sproporzione tra il reddito percepito, pari a circa euro 1800 mensili, e le detrazioni dovute ai finanziamenti contratti.

Il Tafuni ha dichiarato di non essere proprietario di beni immobili e di essere proprietario di un'autovettura Audi A3 tg XXXXXX immatricolata nel 2009 del valore commerciale di euro 3200 circa.

Tutto ciò premesso si deve considerare che l'OCC ha confermato il contenuto del ricorso indicando, in particolare, le cause del sovraindebitamento e la diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni.

Ha precisato altresì le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte e l'attendibilità dei documenti allegati alla domanda.

L'OCC ha inoltre verificato l'effettivo accertamento del merito creditizio da parte degli enti finanziatori, rilevando che i contratti più recenti (dal 2014) sono stati stipulati quando Tafuni era in condizione di sovraindebitamento ed il finanziamento è stato utilizzato per estinguere le precedenti esposizioni debitorie e per consentire al ricorrente di avere un reddito sufficiente per la sopravvivenza.

Anche nel periodo precedente, l'OCC ha rilevato Santander che Santander ha concesso il finanziamento per l'acquisto dell'autoveicolo BMW, senza adeguata valutazione del merito creditizio, poiché il reddito percepito da Tafuni in quale momento non consentiva il pagamento delle rate.

Alla luce delle circostanze esposte il piano di ristrutturazione prevede:

il versamento della somma pari ad €194,90 per otto anni per un totale di €18.710,40 (somma che attualmente versa la Xxxx ogni mese, così come concordata con il xxxxxx xxxxx e fino a che rimarrà in vita);

La suddetta somma invece, dalla data in cui la sig.ra Xxxx verrà a mancare, verrà versata in parte dalla sig.ra xxxxxx Xxxxx, con un apporto pari ad €50.00 mensili, ed in parte dal Tafuni, nella misura di € 144,90.

Il Tafuni, fino a che la xxxxx rimarrà in vita, continuerà ad accollarsi il pagamento parziale del rateo di mutuo (come concordato con il xxxxxx xxxxxx) nella misura di €389,80 per otto anni, per un totale di €37.430,40;

apporterà al piano la somma di €250.00 mensili per otto anni per un totale di €24.000,00.

L'importo totale che verrà apportato al piano sarà pari ad € 80.131,20 ed il pagamento avverrà nel termine di otto anni.

Il piano prevede il pagamento in prededuzione del compenso del Dott Chirri determinato in euro 7000 e dell'avvto Stefania Marras (in prededuzione in misura del 75%) per euro 4134,94 (comprensivo di oneri e accessori).

Il termine detto, benchè esteso, può considerarsi legittimo nel caso in esame, tenuto conto che Tafuni è titolare di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e che la ristrutturazione appare la soluzione più favorevole rispetto a quella liquidatoria al fine di favorire gli interessi dei creditori.

Ritenuto dunque che, allo stato, non esistono elementi ostativi all'ammissione della domanda;

visti gli artt 69 e 70 CCII dispone che la proposta e il piano siano pubblicati sul sito web del Tribunale e che l'OCC ne dia comunicazione a tutti i creditori nel termine di giorni trenta.

Visto l'art 70 co 4 CCII ritenuto necessario adottare misure che garantiscano la conservazione dell'integrità del patrimonio, dispone la sospensione delle procedure esecutive individuali in essere;

al fine di garantire la conservazione del patrimonio, dispone la sospensione del prelievo della cessione del quinto;

vieta le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori;

vieta il compimento di atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Manda all'OCC per gli adempimenti di legge.

Sassari 04/11/2024.

Il Giudice

Giovanna Maria Mossa.